

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2010/2011

Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 giugno 2011

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il **Comunicato Ufficiali n. n. 220** del 21 giugno u.s., della L.N.D., **relativo ai risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di ritorno del secondo turno delle gare di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2010/2011.**

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

PROBLEMATICHE FISCALI ED ISCRIZIONI ON-LINE 2011/2012

CALENDARIO DELLE RIUNIONI PROVINCIALI E ZONALI

Come più volte preannunciato sui Comunicati Ufficiali e ribadito nel Corso della riunione con le società di giovedì 9 giugno u.s., in preparazione alle prescrizioni per la prossima stagione sportiva 2011 / 2012 (**Iscrizioni on-line ed adempimenti fiscali**), questo C.R. Campania ha determinato una serie di incontri provinciali con le società, nel corso dei quali saranno illustrate ed approfondite, attraverso la presenza dei massimi Dirigenti del Comitato e delle Delegazioni Provinciali, nonché di esperti nelle specifiche materie, le procedure relative alle tematiche innanzi indicate.

Le citate riunioni – propedeutiche anche all'istituzione di quelle **iniziative istituzionali comuni e congiunte (tra Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e C.R. Campania)**, preannunciate dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, On. Avv. Bruno Cesario, e dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, Dott. Enrico Sangermano, sono state programmate, **con la collaborazione diretta delle rispettive Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.**, come di seguito indicato:

AVELLINO – VENERDÌ 24 GIUGNO 2011 – ORE 17.00 – PRESSO IL CENTRO SOCIALE “SAMANTHA DELLA PORTA” – via Morelli e Silvati – AVELLINO;

BENEVENTO – GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2011 – ORE 17.00 – PRESSO IL SALONE C.O.N.I. – VIA SANTA COLOMBA, N. 123 – BENEVENTO;

CASERTA – MARTEDÌ 28 GIUGNO 2011 – ORE 17.00 – PRESSO IL SALONE C.O.N.I. – VIA COLOMBO, N. 50 – CASERTA.

SALERNO – MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2011 – ORE 17.00 – PRESSO IL POLO NAUTICO – LUNGOMARE MARCONI – LOC. PASTENA – SALERNO.

Le società affiliate al C.R. Campania, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono invitate a partecipare alle riunioni con i rispettivi, massimi Dirigenti ed un esperto fiscale.

PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE UFFICIALI E GRADUATORIE DI COPPA DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Sul Comunicato Ufficiale di **giovedì 30 giugno p.v.** saranno pubblicate le classifiche finali di tutta l'attività agonistica della stagione sportiva 2010/2011 organizzata nell'ambito del C.R. Campania e le relative graduatorie della Coppa Disciplina.

Tale Comunicato Ufficiale sarà affisso all'albo del C.R. Campania e consultabile sul Sito Internet dal giorno di pubblicazione.

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Nel rammentare che il premio assicurativo, anche per la stagione sportiva 2011/2012, inciderà in maniera rilevante sul bilancio di ogni singola società, il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società e di rimessa alla L.N.D. dei relativi importi), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società ad esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori, eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato già il primo periodo degli svincoli (da venerdì 1° luglio a sabato 16 luglio 2011 – ore 12.00).

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI

CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI (DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)

Come già preannunciato fin dalla scorsa stagione sportiva (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009 e C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010, entrambi pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.: il richiamato C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010 ed il C.U. n. ????? del ?????), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2011/2012**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2011/2012 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Ecceellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2012/2013, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1993, uno del 1994*** ed uno del 1995).**

******* Ai fini della prescrizione in argomento, per la stagione sportiva 2012/2013, previa la richiamata autorizzazione della L.N.D.:**

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio o 1994 in poi, cosiddetto “fidelizzato”, a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva;
- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell’attività di cui all’epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1994.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2011/2012 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1993 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d’età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve), è consentita la partecipazione di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1992 in poi.**

In ordine all’attività di Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai **calciatori “giovani”**, ha disposto, per la stagione sportiva 2011/2012, che **alle società partecipanti ai Campionati Regionali di CALCIO A CINQUE SERIE C1 e di CALCIO A CINQUE SERIE C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1990 in poi, con l’obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall’inizio della gara e per tutta la sua durata.**

Negli altri Campionati 2011/2012, organizzati nell’ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI – SVINCOLO DEI CALCIATORI ED ALTRI ADEMPIMENTI – ON LINE 2011/2012

Dalla prossima stagione sportiva 2011/2012 (con ovvia decorrenza dal 1° luglio prossimo), nel C.R. Campania le iscrizioni ai Campionati di ECCELLENZA e PROMOZIONE, nell’ambito della L.N.D., saranno consentite e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, “on line”, come dalla guida operativa scaricabile sul Sito Internet di questo C.R.

La decorrenza per le iscrizioni on-line delle società degli altri Campionati diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2012, ovvero dalla stagione sportiva 2012/2013.

Le operazioni di svincolo dei calciatori relative al primo periodo (1 – 16 luglio 2011) potranno essere effettuate solo con la procedura on-line ed il successivo inoltro al C.R. Campania entro i termini previsti dalla normativa.

Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l’inserimento di una password, che consentirà l’ingresso della società medesima nelle *pagine*, non soltanto di suo diretto interesse, ma anche di fruizione finalizzata alla formalizzazione delle rispettive iscrizioni e degli altri, indicati adempimenti “on line”.

Invero, con identica decorrenza dal 1° luglio prossimo, sarà consentita e possibile soltanto “on line” anche la compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche.

Indispensabilmente preliminare, rispetto all’attivazione delle indicate procedure “on line”, è la formale comunicazione (anche a mezzo fax, purché con firma del Presidente pro-tempore e con il timbro sociale), a questo C.R. Campania, dell’indirizzo ufficiale di posta elettronica (*e-mail*) di ogni singola società / associazione sportiva dilettantistica.

Sull’argomento, come peraltro pubblicato anche su questo Comunicato Ufficiale, **il C.R. Campania ha attivato**, presso la propria sede e presso quelle delle Delegazioni Provinciali alcune **riunioni informative sulle modalità e le procedure operative.**

Le società sono invitate a partecipare con il proprio Presidente ed altri dirigenti, tra i quali anche un consulente fiscale.

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

TRASFERIMENTI DI SEDE

FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello in carta autocopiante (disponibile da mercoledì 1° giugno u.s. presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, dovranno **pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di oggi, giovedì 23 giugno**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza.

Si richiama l'attenzione sull'art. 18 delle N.O.I.F., secondo il quale, in ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede di una società in altro comune è consentita a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società.

Inoltre, si ribadisce che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, delle N.O.I.F., ***le delibere delle società inerenti la fusione o la scissione debbono prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.***

Di seguito, si pubblicano gli artt. 17, 18 e 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.):

Art. 17

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. **All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi.** Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18

Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini **stabiliti** per le fusioni dal successivo art. 20, **salvo quanto previsto dal comma 3.**
3. ***In ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della Società.***

Art. 20

Fusioni — Scissioni — Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle Assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affilatasì per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico — giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Trasformazione da società di capitali in società di persone

Le società di capitali che intendono trasformarsi in società di persone devono far pervenire l'istanza alla F.I.G.C., tramite la L.N.D. ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per le società di "puro Settore") entro il 5 luglio di ciascun anno. **All'istanza va allegata in copia autentica, la delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli art. 2498 e seguenti del Codice Civile e dello Statuto Sociale.**

L'atto di trasformazione deve essere redatto da un Notaio e deve, comunque, essere deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole società od associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

Trasformazione in società di capitali

Le società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di società di capitali, devono far pervenire l'istanza alla F.I.G.C., tramite la L.N.D. ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per le società di "puro Settore") entro il 5 luglio di ciascun anno. **All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi.**

La trasformazione da società di capitali in società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da un Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola, che restano inalterati.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F.

Art. 32 bis – ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.

2. LE ISTANZE, DA INVIARE, A PENA DI DECADENZA, NEL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO DI CIASCUN ANNO, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire al Comitato** o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".

Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza.

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI **STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

Sarà possibile richiedere le Tessere Plastificate Calciatori della nuova stagione sportiva (2011/2012), a decorrere dal 1°luglio 2011, utilizzando l'apposito modello di richiesta che sarà pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1°luglio 2011.

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA FEMMINILE UNDER 15

Dopo il brillante avvio della **Rappresentativa di Calcio Femminile Under 15**, che nella fase preliminare del Torneo delle Regioni 2011, svoltasi domenica 29 maggio u.s. a Cosenza, ha superato, insieme alla Rappresentativa Siciliana, la Basilicata (11 a 0) e la Calabria (3 a 0) nel raggruppamento 4, continua la preparazione alla fase finale **che si svolgerà da domenica 26 giugno a domenica 3 luglio 2011, a Chianciano Terme (FI).**

La Rappresentativa della Campania, affronterà nei quarti di finale la Lombardia rispettivamente lunedì 27 giugno p.v., ore 18.30 (andata) e mercoledì 28 giugno p.v., ore 10.30 (ritorno).

Per la corrente settimana è stato previsto un mini raduno al quale presenzierà la Responsabile Regionale al Calcio Femminile, **dott.ssa Clotilde Capparelli**, e l'allenatore, sig. **Antonio Ruggiero**.

Il mini raduno sarà articolato come segue:

mercoledì 22 giugno u.s., ore 19.00, stadio "De Gasperi" di Salerno;

giovedì 23 giugno 2011, ore 17.00, stadio "Ottorino Barassi" di Secondigliano – Napoli;

venerdì 24 giugno u.s., ore 19.00, stadio "De Gasperi" di Salerno;

Ogni singola calciatrice si presenterà alla convocazione munita di scarpette agonistiche, parastinchi, calzettoni, pantaloncini, tuta e documento di riconoscimento (o tessera F.I.G.C. per l'identificazione), nonché di **copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE 2010/2011 – GARA DI FINALE **REAL LADY SAVOIA – CENTRO ESTER**

SABATO 25 GIUGNO 2011, STADIO "R. PAUDICE" – SAN GIORGIO A CREMANO – ORE 18

La gara di finale della Coppa Campania di Femminile 2010/2011 "REAL LADY SAVOIA – CENTRO ESTER" si disputerà, con inizio alle **ore 18.00, sabato 25 giugno p.v.**, presso l'impianto sportivo "R. Paudice" di San Giorgio a Cremano (Napoli).

Nell'ipotesi di parità, al termine della gara di finale si disputeranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed eventuali tiri di rigore, come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". La società vincitrice verrà premiata con la **Coppa Campania di Calcio Femminile 2009/2010**.

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL 19 GIUGNO 2011

Si pubblicano, di seguito, i calendari completi delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

- gara di finale della Coppa Campania Femminile (pubblicata nell'apposito paragrafo, in programma **sabato 25 giugno p.v.**);
- gare della Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores, in programma sabato 25, lunedì 27 giugno, come di seguito indicato:

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE JUNIORES – 2°TUR NO – 3ª Giornata – Gare del 26/06/2011

REAL NAPOLI FUTSAL	FINAG SISLEY EBOLI	NUOVA ARTEMA – VIA COM.LE NAPOLI – PIANURA	18.00	SAB.
TRILEM WONDER LINE NA	ANSPI SAN LUCA PRAIANO	PALARGINE – VIA ARGINE – NAPOLI	20.00	LUN.

RISULTATI GARE DEL 19 GIUGNO 2011

COPPA CAMPANIA CALCIO FEMMINILE SEMIFINALI – GARE DEL 19/6/2011

GARE DEL 19/6/2011

REAL LADY SAVOIA	- FEMMINILE PONTECAGNANO	3 – 0
GERFIN CAMPANIA	- CENTRO ESTER	0 – 4

Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores SECONDO TURNO – 2ª GIORNATA – GARE DEL 19/06/2011

GARE DEL 19/6/2011

REAL CAIVANESE C5	- REAL FUTSAL NAPOLI	4 – 7
FUTSAL GLADIATOR	- TRILEM WONDER LINE NAPOLI	6 – 8

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 21/6/2011, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA CAMPANIA FEMMINILE

--- GARE DEL 19/ 6/ 2011 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENZE

E. 15 REAL LADY SAVOIA
Assenza F.P.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

RADU SABINA ADELAIDE (Femminile Pontecagnano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (I infr)

DE MARTINO ADELE (Femminile Pontecagnano)

IULIANO MICHELA (Femminile Pontecagnano)

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUNIORES

--- GARE DEL 19/ 6/ 2011 ---

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infr)

PELLICCIA VITELLO MARIO (Real Caivanese Calcio A 5)

Ammonizione (I infr)

BARBIERI RAFFAELE (Futsal Gladiator)
LUONGO LUCA (Futsal Gladiator)

GREGORONI MATTIA (Real Caivanese Calcio A 5)
DAMIANI LORENZO (Trilem Wonder Line Napoli)

Delibere della Commissione Disciplinare

RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2011 – DELIBERE DEPOSITATE IL 20 GIUGNO 2011

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Gianluca De Vincentiis, avv. Luigi Paolo Giella, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Delegato A.I.A.

N. 54. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O DI ATTIVITÀ MISTA 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROMOZIONE), A CARICO DEL SIG. CUOMO GAETANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. ANGRI SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. ANGRI SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 8 aprile 2011, protocollo 1725/AS, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 6 giugno 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. D'Ambrosio Ciro – con delega di rappresentanza del sig. Gaetano Cuomo – anche in nome e per conto della società U.C. Angri Soccer. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. D'Ambrosio Ciro eccepisce: per l'anno in contestazione effettivamente la società da lui rappresentata non si è iscritta al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista), nonostante la volontà di adempiere alle prescrizioni federali e la passione che anima i dirigenti della società medesima, soprattutto in ragione della mancanza di strutture sportive idonee. La carenza impiantistica, sottolinea il sig. D'Ambrosio Ciro, è confermata dalla circostanza che, per la stagione sportiva in corso, con ulteriori costi e conseguenziali sacrifici, s'è proceduto all'iscrizione della squadra Juniores ed alla partecipazione al relativo Campionato, usufruendo di una struttura sportiva di altro Comune (Corsara). La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, ha chiesto: a) per il sig. Gaetano Cuomo, l'inibizione per mesi sei; b) per la società U.S. Angri Soccer, l'ammenda di euro 2.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente la società Angri Soccer non ha preso parte, per la stagione sportiva 2009/2010, al Campionato Regionale Juniores (che, nell'ambito del C.R. Campania, è intitolato Campionato Regionale di Attività Mista); preso atto che il C.R. Campania ha pubblicato, già sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2009, alla pag. 22 (per il Campionato di Promozione 2009/2010, al quale partecipava, nell'anno sportivo di riferimento, la società deferita), la normativa in argomento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2009, erano prescritte da un limite minimo di euro 2.000,00 fino ad euro 4.000,00, per le società di Promozione; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene, in ragione delle motivazioni esposte dalla società deferita, equo che la sanzione pecuniaria sia limitata al minimo edittale, come richiesto dalla Procura Federale. Giudica, infine, per l'appunto in ragione delle motivazioni esposte, di dover sanzionare il sig. Gaetano Cuomo, presidente della società Angri Soccer, con la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Gaetano Cuomo, presidente della società U.S. Angri Soccer, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico della medesima U.S. Angri Soccer, l'ammenda di euro 2.000,00.

N. 55. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1), A CARICO DEL SIG. COSTANZO FRANCESCO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL CLUB): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL CLUB: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ATTIANESE ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. SANT'EGIDIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. SANT'EGIDIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 8 aprile 2011, protocollo 1726/AS, a carico del tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 6 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Costanzo Francesco ed Attianese Angelo, rispettivamente, presidente della società Casagiove Futsal Club e Sant'Egidio, l'inibizione per giorni 15; b) per le società Casagiove Futsal Club e Sant'Egidio, l'ammenda di euro 1.500,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società su menzionate, per la stagione sportiva 2009/2010, non hanno preso parte al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque; preso atto che il CR. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 3 del 3 luglio 2009, alla pag. 75 (per il Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 3 del 3 luglio 2009, sono determinate fino ad euro 2.500,00 per le società di Calcio a Cinque – serie C1; tenuto conto che questa stessa C.D.T., in relazione a situazioni analoghe, se non addirittura identiche (deferimento, per le stesse motivazioni, a carico delle società, anch'esse del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C1), ha determinato le sanzioni come segue (e come, peraltro, si rileva dal C.U. n. 123 del 29.06.2010, pag 2697): euro 1.000,00, per quel che concerne l'ammenda a carico delle singole società, anche in considerazione dell'obiettivo penuria impiantistica regionale; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e coerenza contenere e determinare le medesime sanzioni, a carico delle società deferite; quanto ai rispettivi Presidenti, questa C.D.T., determina, in analogia a quanto sancito in ordine alle società di Promozione, la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Costanzo Francesco ed Attianese Angelo, rispettivamente, presidente della società Casagiove Futsal Club e Sant'Egidio, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuna delle medesime società, l'ammenda di euro 1.000,00.

N. 56. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. NAPPI MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI. CALCIATORE DELLA SOCIETA A.S.D. S. AGATA IRPINA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. AGATA IRPINA: ART. 4. COMMA 2. E 5. COMMA 2. DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 25 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 28 gennaio 2011, protocollo 5071/1437, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 6 giugno 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Nappi Marco, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico della società S. Agata Irpina, l'ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Nappi Marco, all'epoca dei fatti calciatore della società medesima, ha espresso, mediante dichiarazioni, rese note a mezzo social network Facebook il 5.11.2010, ingiurie e minacce all'arbitro, sig. Pannese Francesco, con ciò ledendo la reputazione di persona operante nell'ambito della F.I.G.C., al termine della gara del Campionato Regionale di Prima Categoria S.Agata Irpina / Aterrana; rilevato che il Sig. Nappi Marco, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, un'inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Nappi Marco (che, peraltro, ha riconosciuto l'addebito) e la società S. Agata Irpina, per cui, valutate tutte le circostanze, di fatto

e di diritto, in esse inclusa la singolarità della questione, relativa alla presenza di tesserati qualificati sul social network Facebook, con le conseguenziali implicazioni di ordine giuridico-sportivo, infligge le seguenti sanzioni: la squalifica per mesi uno, a carico del calciatore, sig. Nappi Marco; l'ammenda di euro 200,00, a carico della società A.S.D. S. Agata Irpina. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Nappi Marco, all'epoca dei fatti in esame ed attualmente calciatore della società A.S.D. S. Agata Irpina, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico della società A.S.D. S. Agata Irpina, l'ammenda di euro 200,00.

N. 57. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DI MARINO (ALL'EPOCA DEI FATTI. PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. INTERNAPOLI CAMALDOLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL'ART. 33, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO: A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. INTERNAPOLI CAMALDOLI: ART. 4. COMMI 1 E 2. DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, in data 24 gennaio 2011, protocollo 4782/570, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 6 giugno 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Francesco Di Marino, la sanzione dell'inibizione per mesi tre; a carico della società Internapoli Camaldoli, l'ammenda di euro 1.500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Francesco Di Marino, presidente della società medesima, ha consentito o, comunque, non impedito, al sig. Scamarcia Pietro, di essere nominato ed inserito, quale consigliere della società, nel foglio censimento 2010/2011 della stessa, autorizzandone, altresì, la titolarità della tessera di accompagnatore ufficiale n. 4064, seppur in assenza di una necessaria istanza preliminare di sospensione dall'albo del settore tecnico, da parte dello stesso, come prescritto dalla normativa di settore, con la conseguenza di consentirgli di esercitare, di fatto, l'attività di Direttore Sportivo della società S.S.D. Internapoli Camaldoli, per la stagione sportiva 2010/2011; rilevato che il Sig. Francesco Di Marino, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, un'inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Francesco Di Marino e la società Internapoli Camaldoli, per cui infligge le seguenti sanzioni: l'inibizione fino al 10.08.2011, a carico del presidente, sig. Francesco Di Marino; l'ammenda di euro 500,00, a carico della società S.S.D. Internapoli Camaldoli. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Francesco Di Marino, presidente della società S.S.D. Internapoli Camaldoli, la sanzione dell'inibizione fino al 10.08.2011; a carico della società S.S.D. Internapoli Camaldoli (del Campionato di Eccellenza), l'ammenda di euro 500,00.

N. 58. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE (ALL'EPOCA DEI FATTI. PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL'ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 4. COMMI 1 E 2. DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, in data 10 gennaio 2011, protocollo 4435/399B, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 6 giugno 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Carmine Dilettevole, la sanzione dell'inibizione per mesi due; a carico della società Virtus S. Sossio, l'ammenda di euro 500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Carmine Dilettevole, all'epoca, presidente della società medesima, ha consentito o, comunque, non impedito, al sig. Sanchez Luigi, tecnico abilitato, di essere inserito, nelle distinte di gara degli incontri disputati dall'A.S.D. Virtus S. Sossio l'8.09.2010, l'11.09.2010, il 15.09.2010, il 19.09.2010, il 26.09.2010, il 9.10.2010 ed il 23.10.2010, non in costanza di tesseramento con la stessa società; rilevato che il Sig. Carmine Dilettevole, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, un'inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinata dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Carmine Dilettevole e la società Virtus S. Sossio, per cui infligge le seguenti sanzioni: l'inibizione fino al 10.08.2011, a carico del presidente, sig. Carmine Dilettevole; l'ammenda di euro 300,00, a carico della società A.S.D. Virtus S. Sossio. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Carmine Dilettevole, all'epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Virtus S. Sossio, la sanzione dell'inibizione fino al 10.08.2011; a carico della società A.S.D. Virtus S. Sossio (del Campionato di Promozione), l'ammenda di euro 300,00.

N. 59. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ E A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 10 gennaio 2011, protocollo /399, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 6 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Padolini Salvatore – con delega di rappresentanza del sig. Giuliano Ciro –, anche in nome e per conto della società A.S.D. Sanità. A contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Padolini Salvatore eccepisce che, per il sig. Sicuranza Vincenzo, era stata regolarmente fatta richiesta di tesseramento, così come si evince dalla copia in atti depositata. Il rappresentante della Procura Federale ritiene che il sig. Sicuranza Vincenzo non risulti tesserato, sulla base della documentazione fornita dal Settore Tecnico della F.I.G.C. Inoltre, preso atto dell'assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Giuliano Ciro, la sanzione dell'inibizione per mesi due; a carico della società Sanità, l'ammenda di euro 1.000,00; a carico del sig. Carmine Dilettevole, la sanzione dell'inibizione per mesi tre, a carico della società Virtus S. Sossio, l'ammenda di euro 500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il sig. Giuliano Ciro, all'epoca presidente della società Sanità ha consentito o, comunque, non impedito al sig. Sicuranza Vincenzo, tecnico abilitato, di essere inserito, quale allenatore, nella distinta di gara Sanità – Rita Ercolano, del 6.11.2010, pur non

essendo in costanza di tesseramento con la società Sanità, sulla base della documentazione dell'Ufficio Centrale Tesseramenti del Settore Tecnico della F.I.G.C.; che il Sig. Carmine Dilettevole, all'epoca, presidente della società Virtus S. Sossio, ha consentito o, comunque, non impedito, al sig. Sicuranza Vincenzo, tecnico abilitato, di essere inserito, nelle distinte di gara del 17, 24 e 31.10.2010 della medesima Virtus S. Sossio, quale dirigente accompagnatore, massaggiatore ed allenatore, non in costanza di tesseramento con la stessa società e, comunque, privo dei titoli abilitativi professionali, per l'attività di massaggiatore; rilevato che i Sigg. Giuliano Ciro e Dilettevole Carmine, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, un'inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Giuliano Ciro, Dilettevole Carmine e le società Sanità e Virtus S. Sossio, per cui infligge le seguenti sanzioni: l'inibizione per mesi due, a carico del presidente, sig. Giuliano Ciro; l'ammenda di euro 500,00, a carico della società A.S.D. Sanità; l'inibizione per mesi due, aggiuntivi, rispetto all'inibizione fino al 10.08.2011, di cui al deferimento n. 58 – 2010/201, a carico del presidente, sig. Carmine Dilettevole; l'ammenda di euro 400,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 58 – 2010/2011. a carico della società A.S.D. Virtus S. Sossio. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Giuliano Ciro, all'epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Sanità, la sanzione dell'inibizione fino al 10.08.2011; a carico della società A.S.D. Sanità (del Campionato di Eccellenza), l'ammenda di euro 500,00; al Sig. Carmine Dilettevole, all'epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Virtus S. Sossio, l'inibizione per mesi due, aggiuntivi, rispetto all'inibizione fino al 10.08.2011, di cui al deferimento n. 58 – 2010/201, a carico del presidente, sig. Carmine Dilettevole; a carico della società A.S.D. Virtus S. Sossio (del Campionato di Promozione), l'ammenda di euro 400,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 58 – 2010/2011.

N. 60. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. MICHELE SANTANGELO (ARBITRO F.Q. SEZIONE A.I.A. SALERNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 29, SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. GENNARO RINALDI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALPAZIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PAOLO VUTO (VICE PRESIDENTE – CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALPAZIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALPAZIO: ART. 4. COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri, in data 24 gennaio 2011, protocollo 4880/338, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 6 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Gennaro Rinaldi, in proprio nonché in nome e per conto della società A.S.D. Calpazio; il sig. Paolo Vuto ed il sig. Michele Santangelo. A contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Gennaro Rinaldi eccepisce che il comportamento dei tesserati deferiti, anche in nome e per conto dell'A.S.D. Calpazio, debba essere considerato in buona fede, senza alcuna intenzione di non rispettare le regole federali, come si evince, sia pure per via indiretta, dalla circostanza che l'A.S.D. Calpazio è presente da molti decenni nel settore, senza essersi mai segnalata per alcuna irregolarità. Il predetto sig. Gennaro Rinaldi, inoltre, ha ribadito l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro tra la società Calpazio ed il sig. Santangelo Michele. Il sig. Paolo Vuto, a sua volta, ha eccepito, nella sua qualità di vice presidente della società, con delega di rappresentanza, di essersi rivolto al sig. Michele Santangelo (ex arbitro), nella sua qualità di genero, nella certezza che egli non svolgesse più le mansioni di arbitro e nella sua specifica qualità di laureato in scienze motorie, solo per sostituire il massaggiatore, che era gravemente ammalato. Quanto al dott. Michele Santangelo, si è riportato alla memoria depositata in atti. Il rappresentante della Procura Federale, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Gennaro Rinaldi, la sanzione

dell'inibizione per mesi tre; a carico del sig. Paolo Vuto, la sanzione dell'inibizione per mesi tre; a carico del dott. Michele Santangelo, la sanzione dell'inibizione per mesi sei; a carico della società Calpazio, l'ammenda di euro 3.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti, risulta che il dott. Michele Santangelo, arbitro f.q. della sezione A.I.A. di Salerno, all'epoca dei fatti, è risultato essere stato inserito nella distinta di gara della società A.S.D. Calpazio, in qualità di massaggiatore, in occasione della gara di Campionato Regionale di Eccellenza, girone B, disputata a Sarno il 12.09.2010, tra Ippogrifo Sarno e Calpazio; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Gennaro Rinaldi e Paolo Vuto, nonché la società Calpazio ed il dott. Michele Santangelo, che non aveva ancora rassegnato le dimissioni da associato A.I.A., all'epoca dei fatti, per cui infligge le seguenti sanzioni, determinate sulla base di una doverosa comparazione con i deferimenti relativi alle società Internapoli Camaldoli (n. 57 – 2010/2011, di cui alla stessa riunione di questa C.D.T.) e Sanità (n. 58 – 2010/2011, di cui alla stessa riunione di questa C.D.T.), entrambe del Campionato di Eccellenza, come la deferita A.S.D. Calpazio, in ordine all'inserimento, nelle distinte ufficiali di gara (nel caso specifico, per una sola gara ufficiale), di persone fisiche non legittimate: a carico del presidente della società Calpazio, sig. Gennaro Rinaldi, l'inibizione fino al 10.08.2011; a carico del vice presidente della società Calpazio, sig. Paolo Vuto, l'inibizione fino al 10.08.2011; a carico della società Calpazio, l'ammenda di euro 500,00. Quanto al dott. Michele Santangelo, all'epoca dei fatti arbitro fuori quadro, in quanto non ancora dimissionario dall'Associazione Italiana Arbitri, questa C.D.T. giudica, dunque, che egli debba essere sanzionato, in ragione anche della tardività delle proprie dimissioni dall'A.I.A., che non possono, quindi, essere invocate quale circostanza esimente. Per altri versi, questa C.D.T. deve tenere conto delle motivate controdeduzioni prodotte dal deferito. A tale riguardo, è doveroso prendere atto che l'incolpazione a suo carico deve essere ridimensionata, in ordine alla presunta violazione dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico ("per aver svolto l'attività di massaggiatore senza essere iscritto nel ruolo degli Operatori Sanitari"). La richiamata violazione dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico, invero, deve ritenersi insussistente, atteso che il deferito ha allegato, alle proprie controdeduzioni, la laurea magistrale in Scienze Motorie (conseguita in data 31.03.2005, dunque anni prima del giorno di disputa della gara in esame), nonché l'attestato di qualifica di massaggiatore sportivo (conseguito in data 21.06.2005, ovvero anch'esso precedente di anni la data della gara in argomento), rilasciato dal CONI, dalla Regione Campania e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana. Di conseguenza, risulta ridimensionata, nei termini innanzi rappresentati, anche la responsabilità disciplinare del deferito, dott. Michele Santangelo. Questa C.D.T. ritiene, infine, in linea con una metodologia costantemente osservata e rispettata da questa C.D.T., in ordine a casi peculiari, quale quello in esame (attivato su denuncia del presidente del C.R.A. Campania), di dover procedere ad una comparazione equitativa con le determinazioni degli Organi di giustizia sportiva, adottate per vicende simili, o, quantomeno, analoghe, a quella di cui al presente deferimento. A tale riguardo, si consideri, a titolo meramente esemplificativo, l'inibizione per un mese, inflitta, sia pure a seguito di "patteggiamento", a carico dell'arbitro effettivo della sezione di Torre del Greco, sig. Gino Garofalo, pubblicata sul C.U. n. 72 del 18.02.2010 del C.R. Campania, alle pagg. 1733-1734. Si tenga conto che era risultata accertata, in ordine al nominato arbitro, sig. Gino Garofalo, la grave omissione dell'indicazione, nel suo referto di una gara ufficiale nell'ambito del C.R. Campania, dell'espulsione di un calciatore, con conseguenziale, irreparabile vulnus in ordine alla regolarità della gara successiva, alla quale il calciatore espulso aveva partecipato. Appare assolutamente inconfutabile, ad avviso di questa C.D.T., in un'elementare valutazione obiettiva, che l'infrazione, accertata a carico del nominato arbitro, sig. Gino Garofalo, fosse di gran lunga più grave, rispetto a quella, della quale è stato incolpato il deferito, dott. Michele Santangelo. Deve, tuttavia, tenersi conto della circostanza che il sig. Gino Garofalo, come già accennato, aveva, usufruendo di un favor iuris previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva (non invocato, viceversa, dal deferito, dott. Michele Santangelo), "patteggiato" la sanzione a suo carico. Tanto premesso, questa C.D.T. giudica di dover commisurare la sanzione, a carico del deferito dott. Michele Santangelo, con l'inibizione per mesi uno. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: al Sig. Gennaro Rinaldi, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Calpazio, l'inibizione fino al 10.08.2011; al Sig. Paolo Vuto, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Calpazio, l'inibizione fino al 10.08.2011; alla società A.S.D. Calpazio, l'ammenda di euro 500,00; al dott. Michele Santangelo, all'epoca dei fatti arbitro fuori quadro, l'inibizione per mesi uno.

RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2011

Collegio B – Presenti: dott. Gianluca De Vincentiis, Presidente f.f.; dott. Serafino Mirone, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

152. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO ATLETICO GIUGLIANO - GARA CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB / CALCIO ATL. GIUGLIANO DEL 19.03.2011 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Calcio Atl. Giugliano, avverso la sanzione dell'ammenda a carico della medesima società, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Deve premettersi che la reclamante si è doluta della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione ai fatti accaduti nella gara de qua. Questa Commissione respinge il ricorso atteso che non risultano, dallo stesso, elementi, circostanze o fatti, che possano ragionevolmente determinare una riduzione dell'ammenda, nel rispetto dei canoni equitativi della congruità e della proporzionalità. Inoltre, la documentazione acquisita agli atti risulta, per questa C.D.T., chiara, precisa e concordante, per cui la decisione resa in prime cure appare assolutamente proporzionata, sulla base dei fatti descritti dal direttore di gara nel suo rapporto ufficiale. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Calcio Atletico Giugliano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

153. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA PISCIOTTA / ATLETIK TORCHIARA DEL 6.02.2011 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 17.02.2011 del C.R. Campania, alla pag. 1832), con la quale é stato dichiarato inammissibile il reclamo, presentato per presunta irregolarità dello svolgimento della gara in epigrafe (in relazione all'impiego di calciatore sotto falso nome). Al riguardo, questa C.D.T. osserva che l'art. 36, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, recita testualmente: "Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali, che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'Organo di prima istanza". Al riguardo, deve rilevarsi che il reclamo, prodotto dalla società reclamante al Giudice Sportivo Territoriale, in ordine alla presunta irregolarità della gara in epigrafe, debba essere confermato inammissibile, non avendo la società Atletik Torchiara adempiuto, entro le ore ventiquattro (ossia, la mezzanotte) del giorno successivo a quello di disputa della gara, all'inoltro del prescritto preannuncio di reclamo. Sul punto, deve rilevarsi l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. La società reclamante, invero, si duole di quanto deciso sul reclamo proposto davanti al Giudice di prime cure, opponendo che non sussista più l'obbligo, nel Codice di Giustizia Sportiva vigente, di formalizzare il preannuncio di reclamo in materia di posizione irregolare di calciatore. Invero, nel caso di specie, si rileva che il giudizio de quo verte non sulla "posizione irregolare" di un tesserato della società avversaria, bensì sul regolare svolgimento della gara, in quanto trattasi di partecipazione alla gara in esame, nelle file della società Pisciotta, di un soggetto non avente titolo, in quanto "sotto falso nome", per cui questa C.D.T., sulla base di univoca, costante, coerente giurisprudenza della C.A.F. (allorquando essa configurava l'Organo di giustizia sportiva di terzo ed ultimo grado, per cui faceva, per l'appunto ed in modo indiscusso, giurisprudenza), ritiene che il caso rientri nella fattispecie di cui all'art. 46, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale è previsto, nell'ipotesi di ricorso al Giudice Sportivo Territoriale, il preannuncio di reclamo, da formalizzare e trasmettere, allo stesso, entro la mezzanotte del primo giorno feriale, successivo a quello della gara. Per quanto sopra, la decisione del G.S.T. va integralmente confermata. In merito, poi, a quanto denunciato dalla società ricorrente, questa C.D.T. ritiene rimettere gli atti del presente giudizio alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli opportuni provvedimenti del caso. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo, proposto dalla società Atletik Torchiara; di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine della decisione, di sua competenza, nel merito della presunta sostituzione di persona, come indicato nella parte motiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

154. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CARIFE – GARA CARIFE / NICOLA BARONIA DEL 5.06.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

La C.D.T., letto il reclamo avverso la squalifica a carico del calciatore Di Tuccio Rocco, pubblicata sul C.U. n. 36 del 9.06.2011 della Delegazione Provinciale di Avellino, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, essendo esso stato proposto, dalla società Carife, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque - Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2010/2011, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.I.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 febbraio del C.R. Campania ed al Comunicato Ufficiale n. 27, del 14.04.2011, della Delegazione Provinciale di Avellino. Invero, le richiamate modalità dei termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire, a mezzo telefax, o altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, dei provvedimenti del G.S.T., con contestuale invio – sempre nel predetto termine e se trattasi di reclamo finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, con, in allegato, l'attestazione dell'invio, anche all'eventuale controparte, dei medesimi motivi di reclamo. Il reclamo in esame, viceversa, pur relativo ad una gara delle ultime quattro giornate, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale e fax, rispettivamente in data 13 e 16.06.2011 ed è pervenuto, a questa C.D.T., rispettivamente, in data 17 e 16.06.2011, ovvero ben oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della società Carife.

155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA POL. KENNEDY / CALCIO UOMO NUOVO NAPOLI DEL 16.04.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Calcio Uomo Nuovo Napoli, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore, sig. Tortora Olindo; preso atto dell'assenza della società, benché ritualmente convocata, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti accaduti nella gara di qua. Questa Commissione respinge il ricorso, atteso che non risultano, dallo stesso, elementi, circostanze e fatti, che possano ragionevolmente determinare una riduzione dell'impugnata squalifica. Inoltre, tutta la documentazione acquisita agli atti risulta, per questa C.D.T., chiara, precisa e concordante, per cui la decisione, resa in prime cure, appare del tutto proporzionata, in rapporto alla descrizione del direttore di gara. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Calcio Uomo Nuovo Napoli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA POL. KENNEDY / CALCIO UOMO NUOVO NAPOLI DEL 16.04.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l'inammissibilità. Invero, il reclamo è stato trasmesso (in data 21.04.2011, a mezzo fax: ovvero, nei termini temporali prescritti), dalla società reclamante, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale erano state inflitte, alla società medesima, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica. Deve, tuttavia, osservarsi che l'atto non è stato sottoscritto da dirigente avente titolo (in primis, il presidente della società). Essendo, quindi, venuto meno uno dei presupposti sostanziali, previsti ad substantiam, in ordine all'ammissibilità dei reclami, questo in esame deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Calcio Uomo Nuovo Napoli.

157. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. PIXOUS 2002 – GARA POL. PIXOUS 2002 / SPARTANO CALCIO DEL 19.12.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

La C.D.T, letto il reclamo proposto dalla società Pol. Pixous 2002, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale; preso atto dell'assenza della società, benché ritualmente convocata; rilevato che non è stata osservata la prescrizione, relativa al deposito della ricevuta della raccomandata postale, inviata alla società controparte; visti gli atti ufficiali, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, al ricorso presentato dalla società Pol. Pixous 2002 non è stata allegata, come indirettamente è stato fatto cenno, la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto reclamo alla società controparte. Di conseguenza, è mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (sulla base dell'art. 46, commi 3 e 5, C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva all'art. 33, comma 5. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pol. Pixous 2002.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28 giugno 2011.

Pubblicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 23 giugno 2011.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

COMUNICATO UFFICIALE N. 220
GARE DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE
NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – SECONDO TURNO
Stagione sportiva 2010/2011

1) RISULTATI GARE DEL 19 GIUGNO 2011

VERBANO CALCIO – PRO IMPERIA	3 – 2
GIORGIONE CALCIO 2000 – CEREAL	2 – 0
SPORT. TRESTINA – LASCARIS	3 – 2
VIS PESARO 1898 – PISA SPORTING CLUB	3 – 1
SANSOVINO SRL – LUPA FRASCATI	2 – 2
DUE TORRI – INTERNAPOLI CAMALDOLI	0 – 1
SARNESE 1926 – BIANCADRANO	3 – 0

A seguito dei predetti risultati, le società GIORGIONE CALCIO 2000, INTERNAPOLI CAMALDOLI, PRO IMPERIA, SANSOVINO SRL, SARNESE 1926, SPORT. TRESTINA e VIS PESARO 1898, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D stagione sportiva 2011/2012.

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Dott. Francesco RICCIO, nel corso della riunione del 20 giugno 2011, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) SOCIETÀ
AMMENZE

Euro 1700,00 (DUE TORRI)

Per avere, propri sostenitori dal 50' del secondo tempo e fino al termine della gara lanciato nel recinto di gioco oggetti vari, tra cui una bottiglietta d'acqua che sfiorava il Direttore di Gara e in reazione al comportamento di un calciatore avversario, lanciato sul terreno di gioco alcune lattine di the e bottigliette di acqua. Per avere numerosi sostenitori locali accerchiato, al termine della gara, l'auto del Direttore di Gara, lanciato sputi ed offese all'indirizzo dei componenti la terna arbitrale e colpito la vettura con vari calci danneggiandola nella parte posteriore. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (RA – RCdC)

Euro 1000,00 (SARNESE 1926)

Per avere, propri Dirigenti consentito, durante lo svolgimento della gara, l'ingresso di persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi. Per avere propri sostenitori utilizzato materiale pirotecnico nel proprio settore. Per essere stato, al termine della gara, aperto un cancello attraverso il quale numerosi sostenitori locali entravano sul terreno di gioco, nonostante la opposizione delle Forze dell'Ordine e dei Commissari di Campo. (RA - RCdC)

Euro 800,00 (VERBANO CALCIO)

Per avere propri sostenitori:

- nel corso del primo tempo introdotto e utilizzato due fumogeni nel recinto di gioco;
- al termine della gara rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo della terna arbitrale, lanciato sputi che tuttavia non colpivano alcuno e reagito alle provocazioni dei calciatori della Società avversaria con espressioni "irrispettose" e lancio di sputi.

Euro 500,00 (PRO IMPERIA)

Per avere propri calciatori, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria provocandone la reazione.

Euro 500,00 (BIANCADRANO)

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato, nel corso del primo tempo, numerose bottigliette, di cui una piena d'acqua, e due lattine vuote all'indirizzo del Direttore di gara, senza tuttavia attingerlo. (RCdC)

Euro 300,00 (SPORT. TRESTINA)

Per avere, al termine della gara, propri sostenitori, circa 50, divelto la rete di recinzione e invaso il terreno di gioco allo scopo di festeggiare la propria squadra. (RCdC)

B) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER TRE GARE

ANTONINO RAFFAELE (DUE TORRI)

Allontanato, per avere rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo dell'Arbitro, al termine della gara, mentre i componenti la terna arbitrale si accingevano a prendere posto nella propria autovettura reiterava le offese.

BOTTARI BENEDETTO (DUE TORRI)

Per avere, al termine della gara, intenzionalmente ritardato la consegna delle chiavi dell'auto al Direttore di Gara in tal modo consentendo che si formasse, intorno alla vettura un capannello di sostenitori locali i quali facevano oggetto gli Ufficiali di Gara del lancio di sputi e di offese. Una volta entrati nell'auto gli Ufficiali di Gara, gli stessi sostenitori sferravano cinque calci alla vettura danneggiandola nella parte posteriore.

SQUALIFICA PER DUE GARE

SCAFFIDI VINCENZO (DUE TORRI)

Per avere rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo del Direttore di Gara. Allontanato.

BARBARITO PIETRO (VERBANO CALCIO)

Per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di Gara, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA

BENEDETTO ANTONIO (PRO IMPERIA) Per comportamento non regolamentare.

C) ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE

RONCARI FIORENZO (VERBANO CALCIO)

Per avere rivolto espressioni offensive e irrispettose all'indirizzo della terna arbitrale, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA

PAZZAGLIA SIMONE (VIS PESARO 1898)

Per essere uscito dalla propria area tecnica protestando, allontanato.

D) CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE

LEPRE ENZO (INTER NAPOLI CAMALDOLI)

Per avere, a gioco in svolgimento, lanciato uno sputo contro un calciatore avversario attingendolo al volto.

SQUALIFICA PER DUE GARE

LONGO CHRISTIAN (LASCARIS)

Per avere a gioco in svolgimento colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

D'ONOFRIO DARIO (LASCARIS)

Per avere, calciatore in panchina, rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo dell'A.A..

BROCCANELLO SIMONE (VERBANO CALCIO)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio alla gamba.

BRUNETTI MARCO (VERBANO CALCIO)

Per avere rivolto espressioni gravemente offensive accompagnate da gesti di protesta all'indirizzo di un A.A. (RA – RAA)

GORRETTA LAURENT (PRO IMPERIA)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio alla gamba.

SQUALIFICA PER UNA GARA

MICHELI DAMIANO (VERBANO CALCIO) Espulso per doppia ammonizione.

SIANO PAOLO (SARNESE 1926)

Per avere a gioco in svolgimento colpito un calciatore avversario con un calcio alla gamba.

E) CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE

MAVILLA MATTEO ALFREDO (VERBANO CALCIO)

Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo del Direttore di Gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IIª INFR)

MAVILLA MATTEO ALFREDO (VERBANO CALCIO)

GALLI GIACOMO (VERBANO CALCIO)

LAERA FABIO (PRO IMPERIA)

ILLIANTE MASSIMILIANO (PRO IMPERIA)

PANIZZI STEFANO (PRO IMPERIA)

GRILLI GIULIO (SPORT. TRESTINA)

UGHETTO DAVIDE (LASCARIS)

BAMBI NICCOLO' (SANSOVINO SRL)

FESTA ROBERTO (LUPA FRASCATI)

OROFINO SANTO (BIANCADRANO)

SCIPPA FABIO (SARNESE 1926)

CARLI NICOLA (GIORGIONE CALCIO 2000)

PENNACCHIONI EMANUELE (CEREA)

RUSSO MARIANO (DUE TORRI)

DI NAPOLI MICHELE (DUE TORRI)

SIGNORE CARMINE (INTERNAPOLI CAMALDOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (Iª INFR.)

RONCATO MATTIA VERBANO CALCIO

DI FRANCESCO SIMONE PRO IMPERIA

RAIOLA STEFANO PRO IMPERIA

LOVREGGIO VINCENZO LASCARIS

ZACCHEI FILIPPO SANSOVINO SRL

IANNOTTI STEFANO LUPA FRASCATI

GARUFI SEBASTIANO BIANCADRANO

AMBRUOSO RAFFAELE SARNESE 1926

BARBIERI NICOLA VIS PESARO 1898

LICCIARDI RUBEN PISA S.C.

ROMANINI DAVIDE PISA S.C.

BRIGHENTI LUCA CEREA

DENTICE CIRO INTERNAPOLI C.

ROSSI FABIO PRO IMPERIA

AMBROSINI ALESSANDRO PRO IMPERIA

CADENAZZI FABRIZIO PRO IMPERIA

FETTOLINI MARCO SANSOVINO SRL

MARCELLI LORENZO LUPA FRASCATI

POLVERINO GIANLUCA LUPA FRASCATI

MOLLO ROBERTO SARNESE 1926

TORELLI GIORGIO VIS PESARO 1898

ZONGHETTI STEFANO VIS PESARO 1898

PASSARIELLO GABRIELE PISA S.C.

BARNABA MATTIA CEREA

CALABRESE TINDARO DUE TORRI

CRUMETTI GIOVANNI INTERNAPOLI C.

Il Giudice Sportivo della L.N.D.
(dott. Francesco Riccio)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 28 giugno 2011.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio